

- i prodotti semilavorati;
- i prodotti finiti;
- i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti;
- i procedimenti di disinfezione, di pulizia e di manutenzione;
- i processi tecnologici di produzione e trasformazione dei prodotti alimentari;
- l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari;
- i mezzi e le regole di conservazione.

Sono molteplici, sia a livello centrale sia territoriale, gli Organismi responsabili di diversi aspetti del controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.

Ai livelli governativi nazionali e regionali, oltre ai compiti normativi nell'ambito delle diverse competenze, sono affidate prevalentemente le funzioni di programmazione, d'indirizzo e di coordinamento, mentre le funzioni di controllo sulle attività di produzione, commercio e somministrazione degli alimenti e delle bevande competono prevalentemente ai Comuni che le esercitano attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

Il Ministero della Sanità opera, a livello centrale, con il Dipartimento degli Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria (D.A.N.S.P.V.) e, a livello territoriale, con i propri Uffici periferici consistenti negli Uffici di Sanità Aerea, Uffici di Sanità Marittima ed Aerea, Uffici di Confine Terrestre e negli Uffici Veterinari Periferici (Posti di Ispezione Frontaliera e Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari).

Con competenza su tutto il territorio nazionale e con strutture articolate anche a livello periferico, operano, principalmente nell'ambito della repressione e della prevenzione, i Comandi dei Carabinieri per la Sanità attraverso i Nuclei Antisofisticazione e Sanità (N.A.S.).

A livello centrale opera l'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.), sia per l'effettuazione delle analisi di revisione, sia per una serie di compiti tecnico-scientifici.

A livello territoriale operano le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali attraverso i Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) ed i Servizi Veterinari (S.V.), nonché, per gli accertamenti analitici di laboratorio, i Presidi Multizonali di Prevenzione (P.M.P.), Istituti Zooprofilattici Sperimentali (I.Z.S.) ed Agenzie Regionali Protezione Ambiente (A.R.P.A.).

Il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali ⁽¹⁾ opera a livello Centrale con l'Ispettorato Centrale Repressioni Frodi (I.C.R.F.), ed è preposto alla tutela economica dei prodotti agroalimentari attraverso controlli di natura prevalentemente di tipo merceologico.

L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, per l'effettuazione delle analisi revisione, si avvale degli Istituti di Ricerca e Sperimentazione Agraria individuati con il D.M. 18 luglio 1986.

Il Ministero delle Finanze opera a livello centrale, con la Direzione Generale delle Dogane e delle Imposte Indirette, con i Laboratori Chimici delle Dogane e con la Guardia di Finanza, ed è proposto ad attività di controllo e vigilanza sui prodotti alimentari relativamente alla prevenzione e repressione delle frodi di natura fiscale.

Nel testo che segue sono descritte in dettaglio le strutture centrali e periferiche attraverso le quali è svolta in Italia l'attività di vigilanza e controllo sui prodotti alimentari.

II.2 Servizio Sanitario Nazionale

Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.), istituito con la legge n. 833 del 23 dicembre 1978, si avvale di numerosi Organismi sia a livello centrale sia territoriale per le attività di vigilanza e controllo di alimenti e bevande.

Fra le finalità del Servizio Sanitario Nazionale, la legge 833 del 1978 prevede la tutela della salute dei cittadini contro i rischi connessi al consumo di alimenti e bevande, tutela che deve essere conseguita secondo quanto disposto dall'art. 2, tramite "l'igiene degli alimenti, delle bevande, dei prodotti e avanzi di origine animale per le implicazioni che attengono alla salute dell'uomo, nonché la prevenzione e la difesa sanitaria degli allevamenti animali ed il controllo della loro alimentazione integrata e modificata".

Per il raggiungimento di tale obiettivo la legge 833 prevede un'articolazione delle competenze tra vari livelli; a livello centrale e regionale, accanto alla potestà normativa nei rispettivi ambiti, sono affidate prevalentemente funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento, mentre complessivamente le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività di produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande sono assegnate ai Comuni che le esercitano attraverso le Aziende Sanitarie Locali.

La legge 462 del 1986, pur non modificando tale articolazione di competenze, rafforza le funzioni di programmazione e coordinamento del livello centrale prevedendo un collegamento

⁽¹⁾ legge del 4 ottobre 1993 n. 491. Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

più organico con le strutture operative del S.S.N. (Servizi di Prevenzione e Presidi Multizonali) e con le altre Amministrazioni centrali e periferiche che, seppure con finalità diverse da quelle della tutela della salute, si occupano di vigilanza e controllo degli alimenti e delle bevande.

Il ruolo del livello centrale, secondo quanto previsto dagli art. 4 e 5 della legge 833 del 1978 è di assicurare, anche in materia di tutela igienica degli alimenti e bevande, condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale mediante lo strumento legislativo e l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività amministrative delle Regioni. Di conseguenza le materie riservate alle competenze dello Stato dall'art. 6 della citata legge 833 riguardano specificamente la potestà di fissare disposizioni tecniche uniformi in merito agli standard di qualità e di salubrità degli alimenti, agli additivi e coloranti ammessi ed al loro modo di impiego, alle caratteristiche igienico sanitarie dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti, alle caratteristiche dei prodotti per l'alimentazione zootecnica, nonché l'autorizzazione ed i modi di impiego di antiparassitari e la fissazione dei relativi residui nei prodotti destinati all'alimentazione.

Sono restate di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti i rapporti internazionali e la profilassi internazionale marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria, così come le attività di controllo sulle importazioni di prodotti destinati all'alimentazione.

Inoltre il livello centrale ha il compito di svolgere tutti quegli interventi che, per il loro rilievo pluriregionale, nazionale o internazionale necessitano di indirizzi unitari e simultanei per l'esercizio dei quali il Ministero della Sanità si avvale dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, secondo quanto disposto dal D.M. del 25.1.1979.

La legge 833 del 1978 attribuisce alle Regioni un ampio potere legislativo nel settore sanitario, prevedendo l'adozione da parte di esse di tutte le norme indispensabili per dare piena attuazione alla riforma sanitaria.

In particolare, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi e dei presidi delle A.S.L. preposti alla vigilanza e al controllo del comparto alimentare, la legge regionale:

1. stabilisce norme per il riordino dei Servizi veterinari, tenendo conto tra l'altro del potenziale degli impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e degli altri prodotti d'origine animale, della lotta contro le zoonosi e della vigilanza sugli stabilimenti di alimenti d'origine animale;
2. stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria;

3. individua le Aziende Sanitarie Locali in cui sono istituiti i Presidi Multizonali di Prevenzione, ne definisce le caratteristiche funzionali e ne prevede le forme di coordinamento con i Servizi di igiene pubblica.

Inoltre le Regioni hanno funzioni di programmazione delle attività delle A.S.L. anche nella materia dell'igiene degli alimenti e bevande, da attuarsi tramite lo strumento del Piano Sanitario Regionale e degli specifici Piani di coordinamento dell'attività di vigilanza del settore, da predisporre secondo quanto previsto dal decreto 24.6.1987 e successivi provvedimenti emanati dal Ministero della Sanità in attuazione della legge 462 del 1986.

Alle A.S.L., quale strumento operativo dei Comuni, è affidato l'esercizio diretto delle funzioni di prevenzione, di controllo e di vigilanza dell'intero settore alimentare, dalla coltura alla raccolta dei prodotti agricoli, dagli allevamenti alla macellazione, dalla distribuzione (incluso il trasporto) ai relativi stoccaggi e immagazzinaggi, dalle trasformazioni artigianali o industriali al commercio, fino alla vendita al dettaglio con diretta immissione al consumo.

Tale attività di controllo comprende non solo la vigilanza ispettiva in senso stretto, ma anche tutte le altre attività finalizzate all'accertamento della qualità igienico-sanitarie degli alimenti (ad esempio, prelievo di campioni ed accertamenti analitici ed esame ispettivo delle carni) o alla verifica dell'idoneità dei locali, impianti, attrezzature e personale, sia in fase antecedente l'inizio delle attività lavorative (ad esempio autorizzazioni sanitarie preventive per locali e mezzi di trasporto e libretto d'idoneità sanitaria per gli addetti agli alimenti) sia durante il loro svolgimento.

II.2.1 Ministero della Sanità

Il Ministero della Sanità esercita le funzioni statali di competenza centrale; nel settore degli alimenti e delle bevande, esse riguardano:

- la produzione, la registrazione e il commercio dei prodotti dietetici e degli alimenti per la prima infanzia;
- la produzione, la registrazione, la ricerca, la sperimentazione, il commercio e l'informazione dei presidi sanitari;
- l'elencazione e la determinazione delle norme di impiego degli additivi e dei coloranti permessi nella lavorazione degli alimenti e delle bevande e nella produzione degli oggetti d'uso personale e domestico;

- la determinazione delle caratteristiche igienico-sanitarie dei materiali e dei recipienti destinati a contenere e conservare sostanze alimentari e bevande, nonché degli oggetti destinati in ogni caso a venire a contatto con sostanze alimentari;
- gli standard dei prodotti industriali;
- la determinazione d'indici di qualità e di salubrità degli alimenti e delle bevande alimentari;
- il riconoscimento delle proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali e la pubblicità relativa alla loro utilizzazione a scopo sanitario;
- l'individuazione delle malattie infettive e diffusive del bestiame per le quali, in tutto il territorio nazionale, sono disposti l'obbligo di abbattimento e, se del caso, la distribuzione degli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione;
- la determinazione degli interventi obbligatori in materia di zooprofilassi;
- le prescrizioni inerenti all'impiego dei principi attivi, degli additivi e delle sostanze minerali e chimico-industriali nei prodotti destinati all'alimentazione zootecnica, nonché quelle relative alla produzione e alla commercializzazione di questi ultimi prodotti;
- le attività internazionali concernenti il settore dell'igiene degli alimenti e la profilassi nelle materie veterinarie;
- la registrazione dei farmaci veterinari e degli integratori medicati;
- il riconoscimento d'idoneità d'impianti di macellazione, sezionamento e lavorazione di prodotti carnei ai fini dell'esportazione verso Paesi CEE e Terzi.

II.2.1.1 Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria

Il Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 266 riguardante il riordinamento del Ministero della Sanità ed il D.P.R. 2 febbraio 1994 n. 196 che ne costituisce il regolamento, hanno modificato sostanzialmente la struttura del Ministero della Sanità, con l'istituzione di Dipartimenti e Servizi. In base al nuovo ordinamento quelle che erano la Direzione Generale Igiene degli Alimenti e Nutrizione e la Direzione Generale dei Servizi Veterinari sono confluite dal dicembre 1995 nel Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria.

Il Dipartimento ha compiti di elaborazione di normative tecniche nonché di predisposizione degli atti di programmazione e indirizzo delle attività di vigilanza e controllo sanitario e veterinario su tutta la filiera alimentare (produzione, distribuzione e somministrazione). Analoghi interventi riguardano l'educazione alimentare e l'informazione al consumo, nonché la

promozione di attività di studio e indagini al fine di assicurare alla popolazione italiana elevati livelli di tutela nutrizionale. Altri compiti riguardano le attività istruttorie preordinate al rilascio delle autorizzazioni all'immissione in commercio, fra l'altro, dei presidi sanitari e dei prodotti destinati ad un'alimentazione particolare. Inoltre sono predisposti dal Dipartimento gli atti relativi al riconoscimento d'idoneità di stabilimenti che producono alimenti trasformati d'origine animale ai fini dell'esportazione verso gli Stati Membri dell'U.E. e/o Paesi Terzi, nonché all'autorizzazione a produrre preparati fitosanitari. Rientrano nei compiti di questo Dipartimento anche le attività ispettive funzionali al rilascio di autorizzazioni di competenza centrale. Il Dipartimento è infine punto di contatto nell'ambito del sistema di scambio rapido di informazioni (sistema di allerta) dell'Unione Europea in caso di rischio derivante dal consumo di prodotti alimentari.

Sono inoltre predisposti dal Dipartimento gli atti relativi al riconoscimento di idoneità di impianti di macellazione e sezionamento ai fini dell'esportazione di carne verso gli Stati Membri dell'U.E. e/o Paesi Terzi.

Il Dipartimento ha altre competenze che riguardano indirettamente la salubrità e la sicurezza degli alimenti d'origine animale. Esso ha, infatti, il compito di elaborare e di gestire la profilassi della tubercolosi bovina e delle brucellosi animali, il compito di autorizzare la produzione di additivi e di integratori semplici e medicati per mangimi nonché di specialità medicinali per uso veterinario, il compito di pianificare la lotta alle zoonosi.

Il Dipartimento ha inoltre competenze in materia di profilassi pianificata obbligatoria e volontaria delle malattie degli animali, d'igiene zootecnica e di polizia veterinaria, di tutela del benessere animale.

Tra le competenze del Dipartimento rientra il compito di coordinare ed indirizzare l'attività di vigilanza e di controllo degli Uffici Veterinari Periferici (P.I.F. ed U.V.A.C.) e degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

La tab. II.2.1.1.1 riporta la suddivisione delle suddette competenze tra i 14 Uffici di livello dirigenziale, costituenti l'intero Dipartimento.

II.2.1.2 Servizio Ispettivo ed Unità di crisi

Al Servizio Ispettivo ed Unità di crisi, istituito con il suddetto Decreto Legislativo 30 giugno 1993 n. 266 sono demandati (D.M. 27 dicembre 1996, n. 704) i seguenti compiti:

- Ufficio I: affari generali; attività operativa e di supporto tecnico-giuridico pertinente ad accertamenti, a verifiche conoscitive e ad indagini a carattere ispettivo, rapporti con

organismi regionali e territoriali e con responsabili di settore, esame ed istruttoria in ordine a reclami, esposti e denunce

- Ufficio II: osservatorio dei fenomeni e delle problematiche di rilievo sanitario, riscontri applicativi delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualità delle prestazioni, unità di crisi.

II.2.1.3 Uffici periferici del Ministero della Sanità

Già previsti come "Uffici Sanitari Speciali" dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, sono diventati con la legge istitutiva del Ministero della Sanità (23 marzo 1958, n. 296) organismi periferici del Ministero stesso.

Sono ordinati su base circoscrizionale in uffici periferici principali ed uffici da questi dipendenti. I parchi quarantenari e d'acclimatazione per animali esotici nonché le stazioni zoosanitarie, previsti dall'art. 33 della legge 30 aprile 1976, n. 397, sono equiparati agli uffici veterinari dipendenti. Essi si articolano in:

Uffici di Sanità Aerea, Uffici di Sanità Marittima e Aerea ed Uffici di Confine Terrestre

Questi uffici, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza esercitano le funzioni di profilassi internazionale e di sanità pubblica previsti dal D.M. 2 maggio 1985 ed in particolare vigilano sull'importazione delle merci, prevalentemente di origine vegetale, destinate all'alimentazione umana e dei presidi sanitari. Essi, inoltre, nell'ambito territoriale di competenza (area portuale e aeroportuale):

- rilasciano l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di stabilimenti di produzione, preparazione, confezionamento nonché di depositi all'ingrosso di prodotti alimentari;
- vigilano sull'igiene degli alimenti;
- vigilano sullo stato sanitario del personale addetto alla produzione, preparazione, manipolazione e vendita delle sostanze alimentari, disponendo i necessari accertamenti nonché i trattamenti di profilassi cui detto personale deve sottoporsi.

Per l'esercizio delle proprie funzioni, gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera si avvalgono dei Laboratori pubblici che effettuano analisi sul controllo ufficiale dei prodotti alimentari (P.M.P., I.Z.S. ed A.R.P.A.).

Gli Uffici attualmente operanti sono 33, distribuiti su base regionale e sono diretti da funzionari del ruolo medico del Ministero della Sanità (tab. II.2.1.3.1).

Uffici Veterinari periferici: Posti di Ispezione Frontaliera ed Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari

Gli uffici Veterinari periferici del Ministero della Sanità sono in numero di 29 e svolgono rispettivamente attività di Posto di Ispezione Frontaliera (P.I.F.) o di Ufficio Veterinario per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) oppure cumulativamente entrambe le attività.

I **Posti d'Ispezione Frontaliera (P.I.F.)** sono Uffici veterinari periferici del Ministero della sanità riconosciuti ed abilitati, secondo procedure comunitarie, ad effettuare i controlli veterinari su animali e prodotti d'origine animale provenienti da Paesi terzi e destinati al mercato comunitario o in transito verso altri Paesi terzi con le modalità di cui alle direttive n.90/675/CE e n.91/496/CE recepite con decreto legislativo del 3 marzo 1993, n.93, e relative decisioni comunitarie d'applicazione.

Al 31 dicembre 1996 risultano essere abilitati ai controlli 29 P.I.F. di cui 22 sono sede di Ufficio veterinario principale e 7 sono sedi dipendenti. La Tab. II.2.1.3.2 visualizza la localizzazione geografica dei P.I.F. Complessivamente l'attività viene svolta, in relazione alle esigenze geografiche e commerciali, presso 7 confini stradali o ferroviari, 15 aeroporti e 18 porti (alcuni P.I.F. risultano infatti essere contemporaneamente posti di confine portuale, aeroportuale oppure stradale).

Ogni P.I.F. è abilitato al controllo di una certa gamma merceologica secondo tipologia fissata con decisione comunitaria. L'ultima di queste decisioni, a carattere riassuntivo per l'intero territorio comunitario, è la decisione della Commissione n. 96/742/CE del 2 dicembre 1996.

L'attività svolta dai P.I.F. è disciplinata, per quanto riguarda le procedure di controllo, dalle direttive n. 90/675/CE e n. 91/496/CE recepite, come già citato, con Decreto Legislativo del 3 marzo 1993. A partire dal 1991 i P.I.F. sono oggetto di sopralluoghi periodici da parte di ispettori comunitari e ministeriali finalizzate alla verifica della corrispondenza delle strutture, già esistenti sul territorio, a quanto previsto dalle norme di settore. Questa procedura ha portato, alla fine del 1995, alla prima stesura della lista dei Posti d'Ispezione Frontaliera abilitati alle visite veterinarie. Complessivamente sono state effettuate fino al 31 dicembre 1996 n. 136 ispezioni presso i P.I.F., di cui n. 22 durante il 1996.

I 29 P.I.F. italiani svolgono, assieme agli altri 21 P.I.F. che attualmente operano nei restanti 14 Paesi membri della Comunità Europea, una importante azione di controllo sulle partite di animali e di prodotti di origine animale importate dai Paesi Terzi. Si tratta di una

fondamentale azione di verifica delle garanzie sanitarie fornite dal paese esportatore per ogni singola partita oggetto di commercio internazionale.

Gli Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari (U.V.A.C.) sono uffici periferici del Ministero della Sanità istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n. 27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.

Le funzioni ed i compiti degli U.V.A.C. sono stati determinati con decreto del Ministro della Sanità 18 febbraio 1993. Ciascuno dei 17 U.V.A.C. operanti ha una competenza territoriale che copre generalmente il territorio di una Regione e, in taluni casi, di due Regioni. La tab. II.2.1.3.3 visualizza la localizzazione geografica degli U.V.A.C.

I compiti prioritari degli U.V.A.C. con riferimento alle merci (animali e prodotti d'origine animale) di provenienza dagli altri Paesi della Comunità europea sono costituiti da:

- a) determinazione, su indicazioni generali o particolari del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, delle percentuali di controllo in funzione del tipo di merce e della provenienza;
- b) applicazione, in coordinamento con i Servizi Veterinari delle Regioni e delle Aziende Sanitarie Locali, dei provvedimenti restrittivi emanati dal Ministero della Sanità;
- c) coordinamento e verifica dell'uniformità, in collaborazione con le Regioni, delle attività di controllo effettuate dai servizi veterinari delle AA.SS.LL.;
- d) gestione dei flussi informativi relativi alle merci oggetto di scambio intracomunitario;
- e) consulenza tecnico-legislativa anche in caso di contenzioso comunitario.

Per far fronte ai compiti sopra elencati è di fondamentale importanza conoscere il flusso delle merci provenienti dagli altri Paesi della Comunità. A tal fine sono previsti due strumenti d'informazione che in parte si sovrappongono, e s'integrano.

Il primo di questi strumenti, che è stato introdotto dal legislatore nazionale con il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, consiste nell'aver imposto ai destinatari delle partite d'animali e prodotti d'origine animale provenienti da un altro Stato membro di segnalare, con almeno un giorno d'anticipo, l'arrivo delle merci all'U.V.A.C. ed al Servizio

Veterinario dell'A.S.L. competenti per territorio. Per rendere più efficace tale meccanismo si è previsto anche che gli operatori debbano essere registrati e, in taluni casi, convenzionati presso gli U.V.A.C ed abbiano stretto apposita convenzione con gli stessi uffici.

Il secondo strumento, relativo quasi esclusivamente al settore degli animali (sistema ANIMO) d'origine comunitaria, consiste nell'obbligo di trasmissione da parte dell'autorità sanitaria del Paese membro speditore all'autorità sanitaria del Paese ricevente (A.S.L. e Ministero della Sanità per quanto riguarda l'Italia), di un messaggio con cui sono segnalati i dati più rilevanti della partita spedita.

II.2.2 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità

A partire dal 15 ottobre 1962, i Nuclei Antisofisticazioni e Sanità (N.A.S.) si pongono come forza di polizia giudiziaria ed amministrativa, con competenza su tutto il territorio nazionale allo scopo di vigilare sulla disciplina igienica della produzione, commercializzazione e vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, a tutela della salute pubblica.

Il 5 novembre 1963, il Ministro della Sanità conferì ai N.A.S. gli stessi poteri spettanti agli Organi tecnici del suo Dicastero (Ispettori sanitari), finalizzati a legittimare, in qualsiasi momento, accertamenti ed ispezioni di carattere sanitario.

A seguito dell'entrata in vigore della legge 833 del 1978 e della nuova ripartizione di competenze fra livello centrale, regionale e locale il Ministro della Sanità, con D.M. 25.1.1979, sancì l'impiego dei Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri, sia per il disimpegno di quei servizi di vigilanza che per il loro rilievo pluriregionale, nazionale ed internazionale devono essere svolti con indirizzo unitario e con simultaneità a tutela dell'interesse nazionale, sia per gli interventi non programmabili e a carattere d'urgenza di competenza del Ministero stesso.

I Nuclei Antisofisticazioni e Sanità attualmente sono strutturati in:

- un comando Centrale di Roma;
- tre Comandi di Gruppo A.S. con sedi in Milano, Roma e Napoli, rispettivamente con giurisdizione sull'Italia settentrionale, centrale e meridionale;
- 34 Nuclei Antisofisticazioni e Sanità, dislocati nei 19 capoluoghi regionali e a Trento per le Province autonome di Trento e Bolzano, nonché in alcuni capoluoghi di provincia in relazione all'indice d'industrializzazione, alla presenza d'insediamenti zootecnici intensivi o alla particolare natura del territorio.

II.2.3 Istituto Superiore di Sanità

L'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) è uno dei maggiori centri di ricerca in Italia, dotato di strutture e ordinamento particolari e d'autonomia scientifica. Istituito nel 1934, è dal 1978 organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale.

Con Decreto Legislativo 30 giugno 1993, n. 267 è stato istituito il riordinamento dell'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 cui è seguito con Decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994 n. 754 il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Superiore di Sanità.

Nel quadro dell'organizzazione sanitaria, l'Istituto esplica attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica, esegue controlli di Stato, controlli analitici ed esami tecnici di brevetti e di progetti per la parte igienico-sanitaria; elabora norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti attività ed opere nel settore igienico-sanitario, promuove ed organizza convegni e corsi d'aggiornamento ed addestramento tecnico-scientifico per gli operatori sanitari del Paese.

In particolare, l'Istituto esplica attività di revisione delle analisi in relazione agli accertamenti analitici effettuati su matrici alimentari e su altri prodotti d'impiego in campo alimentare, di cui alla legge 283 del 1962.

L'Istituto è articolato in 20 Laboratori e 8 Servizi Tecnici, oltre ai Servizi amministrativi e del Personale e alla Biblioteca. Ciascun Laboratorio, a sua volta, è articolato mediamente in 5-6 reparti.

Nel settore dell'igiene degli alimenti, l'Istituto Superiore di Sanità, in base alla legge 7 agosto 1986, n. 462 (art. 16 punto 3) indica ai laboratori dei Presidi Multizonali di Prevenzione ed ai laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali i criteri e le metodiche d'analisi dei prodotti alimentari, ne coordina le attività tecniche ed esercita sugli stessi la vigilanza tecnica limitatamente ai compiti di sanità pubblica. I laboratori dell'Istituto che interfacciano direttamente il S.S.N. in materia d'alimenti e bevande sono il Laboratorio Alimenti, il Laboratorio Medicina Veterinaria e il Laboratorio Tossicologia Applicata. Altri Laboratori dell'Istituto partecipano alle attività in questione in modo meno diretto.

II.2.4 Regioni e Province Autonome

L'organizzazione amministrativa delle Regioni e Province Autonome, individuata dalle rispettive leggi regionali e provinciali, prevede, per quanto riguarda l'igiene degli alimenti e

bevande, l'istituzione d'appositi uffici all'interno di strutture organizzative più complesse (variamente denominate nelle diverse regioni quali, ad esempio, direzioni, dipartimenti, settori e servizi), che si occupano dell'esercizio delle competenze regionali in materia d'igiene pubblica e di veterinaria. Fa eccezione la Regione Valle D'Aosta dove il Servizio Veterinario è istituito esclusivamente a livello d'Azienda Sanitaria Locale.

Queste strutture fanno parte, in tutte le Regioni e Province autonome, degli Assessorati dell'area socio-sanitaria, tranne che nella provincia di Bolzano, in cui le competenze in materia veterinaria afferiscono all'Assessorato all'Agricoltura e Foreste (a livello zonale, tuttavia, le due funzioni convergono e sono esercitate, pure in servizi diversi, dalle Aziende Sanitarie Locali).

I compiti dei suddetti uffici delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sono quelli di programmazione, indirizzo, e coordinamento e controllo dell'attività dei servizi e presidi delle A.S.L. che operano nel campo dell'igiene alimentare.

II.2.5 Aziende Sanitarie Locali: Servizi d'Igiene Pubblica e Servizi Veterinari

La legge 833 del 1978 prevede all'art. 14 tra le attribuzioni assegnate in particolare alle Aziende Sanitarie Locali nell'ambito delle proprie competenze quelle concernenti:

- a) l'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;
- b) le profilassi e la polizia veterinaria, l'ispezione e la vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti d'origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili degli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci d'uso veterinario.

Tali attribuzioni afferiscono rispettivamente alla sfera di competenza dei Servizi d'Igiene Pubblica e dei Servizi Veterinari.

Le suddette funzioni, in attuazione dell'art. 7 del D.L. del 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8 del D.L. del 7 dicembre 1993, n. 517, verranno svolte dai competenti servizi (Servizi Igiene Alimenti e Nutrizione - S.I.A.N. e Servizi Veterinari - S.V.) dei Dipartimenti di Prevenzione attualmente in fase di istituzione presso le Aziende Sanitarie Locali da parte delle Regioni e P.A. di Trento e Bolzano.

II.2.6 Presidi Multizonali di Prevenzione

I Presidi Multizonali di Prevenzione sono strutture territoriali del Servizio Sanitario Nazionale che svolgono attività specifica nell'area della prevenzione rivolta a territori la cui estensione include più di un'Azienda Sanitaria Locale. Essi sono gestiti dall'Azienda Sanitaria Locale nel cui territorio sono ubicati, nel rispetto delle norme stabilite dalla legge regionale, che è diretta in particolare ad assicurare il collegamento funzionale ed il coordinamento dei medesimi Presidi con i Servizi di prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali interessate.

L'attività esplicata, incentrata sul controllo degli alimenti e delle bevande e sulla tutela dell'igiene ambientale, dell'igiene, nonché sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, si è accresciuta di sempre nuove incombenze, anche in relazione al recepimento di disposizioni comunitarie.

In attuazione delle disposizioni del D.L. 4 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante *“disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientale e istituzionali dell'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente”*, sono state istituite le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (A.R.P.A.). A seguito di tali istituzioni, iniziate nel biennio 1995-1996, si verificherà il trasferimento dei P.M.P. nelle A.R.P.A., per lo svolgimento d'attività analitiche principalmente indirizzate al settore ambientale. In tale contesto è auspicabile che sia perseguito dai diversi livelli istituzionali l'obiettivo della massima integrazione e coordinamento delle attività analitiche svolte in materia di tutela dell'ambiente e di tutela igienico-sanitaria degli alimenti e delle bevande.

II.2.7 Istituti Zooprofilattici Sperimentali

Gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sono Enti sanitari a valenza regionale o interregionale dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, soggetti alla vigilanza e al controllo delle Regioni. Sono inoltre soggetti, limitatamente all'attività di sanità pubblica, all'azione di coordinamento tecnico da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, e all'azione di coordinamento e indirizzo generale da parte del Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria. Questi Istituti, che a norma della legge 5/3/1986, n. 68 fanno parte del comparto del Servizio Sanitario Nazionale, sono articolati in sedi centrali e sezioni provinciali o interprovinciali che costituiscono un sistema di rete interconnesso e operano in stretto rapporto con le Aziende Sanitarie Locali.

II.2.8 Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale Controllo Ufficiale Prodotti Alimentari

E' operante presso il Dipartimento Alimenti, Nutrizione e Sanità Pubblica Veterinaria, la Commissione Permanente di Coordinamento Interregionale per i problemi relativi al controllo ufficiale prodotti alimentari, istituita con D.M. del 30 settembre 1986, e ricostituita con successivo decreto del 5 ottobre 1996.

Essa ha compiti propositivi in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, nonché d'esame ed approfondimento di problemi connessi con la pratica applicazione della legislazione in materia d'alimenti e bevande, al fine di un'univoca operatività sia in sede locale sia su tutto il territorio nazionale.

La Commissione, presieduta dal Direttore Generale del D.A.N.S.P.V. o da un suo sostituto, è costituita dai direttori degli uffici II e V del Dipartimento medesimo, dai rappresentanti degli Assessorati competenti per materia delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e da due rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità.

La Commissione opera al momento attraverso quattro gruppi di lavoro ad hoc, costituiti al suo interno, presieduti da coordinatori che fungono da relatori nelle sedute plenarie e si avvale di una Segreteria Amministrativa designata ogni due anni nell'ambito di una regione o provincia autonoma.

La Commissione si avvale, altresì di un Ufficio Interfaccia individuato nell'Ufficio V del Dipartimento, per ogni supporto tecnico alla propria attività e per gli opportuni collegamenti con gli uffici del Dipartimento medesimo.

Gruppo I: Tematiche di carattere generale (provvedimenti da emanare per la direttiva 93/43, direttiva 93/99, revisione D.P.R. 327/80 e predisposizione bozza testo unico sanitario) sottogruppo coordinato dalla regione Emilia Romagna;

Gruppo II: Tematiche di carattere settoriale (provvedimenti in materia di requisiti igienico-sanitari vendita e somministrazione su aree pubbliche, ristorazione collettiva ecc.) sottogruppo coordinato dalla regione Sicilia;

Gruppo III: Tematiche di carattere settoriale (residui antiparassitari, sistema di allerta, vigilanza prodotti alimentari, programmi nazionali e coordinati U.E.) sottogruppo coordinato dalla regione Piemonte;

Gruppo IV: Tematiche di carattere specifico (attuazione D.P.R. 54/97, botulismo e tossinfezioni alimentari) sottogruppo coordinato dalla regione Umbria.

II.3 Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali

II.3.1 Ispettorato Centrale Repressione Frodi

L'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, istituito dall'art. 10 della legge 7 agosto 1986, n.462 presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è l'organo tecnico dello Stato istituzionalmente preposto alla tutela economica dei prodotti agroalimentari e delle sostanze di uso agrario o forestale. Esso svolge un servizio di garanzia del consumatore e di difesa degli interessi economici dei produttori onesti attraverso l'effettuazione di controlli nelle fasi di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari.

I controlli sono effettuati prevalentemente nei seguenti settori merceologici:

- vitivinicolo
- oleario
- lattiero caseario
- cereali e derivati
- zootecnico
- agrumario
- conserve vegetali
- sementi
- mangimi
- fertilizzanti.

STRUTTURA

L'Ispettorato centrale è articolato in 22 uffici periferici, dislocati sul territorio nazionale, a livello interregionale, regionale ed interprovinciale, ciascuno fornito di un laboratorio d'analisi, dotato di moderna strumentazione, in una struttura centrale, composta da 4 divisioni e da un ufficio speciale per le sanzioni amministrative.

L'Ufficio centrale è incaricato della programmazione, dell'indirizzo e del coordinamento dell'attività operativa svolta dall'Ispettorato centrale. Detto Ufficio provvede, inoltre, alla predisposizione di atti normativi ed amministrativi, sia nazionali che comunitari, in materia di prevenzione e repressione delle frodi nei settori merceologici di competenza ed intrattiene relazioni con gli omologhi servizi di controllo degli altri Stati membri e della stessa Unione europea.

ATTIVITA' DI CONTROLLO

L'attività di controllo prevede, sul piano operativo, iniziative finalizzate all'individuazione d'eventuali illeciti, accertamenti tecnici per verificare il corretto svolgimento di particolari processi produttivi, rilascio d'attestati previsti per legge, attività di polizia giudiziaria.

In aderenza a quanto previsto dalla direttiva 89/397/CEE, in materia di controllo ufficiale dei prodotti alimentari, il controllo si effettua mediante:

- ispezione dei luoghi
- controllo della documentazione
- prelievo ed analisi dei campioni.

In caso d'accertamento d'irregolarità il controllo produce:

- notizie di reato
- contestazioni amministrative
- sequestri.

L'attività di controllo posta in essere si concretizza anche nel rilascio, da parte dell'Ufficio periferico dell'Ispettorato centrale territorialmente competente, d'autorizzazioni e certificazioni amministrative necessarie allo svolgimento d'alcune attività produttive. Ciascun ufficio periferico è incaricato della gestione di un archivio informatico contenente dati identificativi delle ditte della propria circoscrizione territoriale, contribuendo, in tal modo, al periodico aggiornamento, effettuato sulla base dell'esito dei controlli svolti, dell'anagrafe di tutte le ditte operanti in Italia nel comparto agroalimentare.

I funzionari dell'Ispettorato centrale rivestono la qualifica d'ufficiale di polizia giudiziaria e sono dotati di un contrassegno di Stato per il fermo degli autoveicoli.

ATTIVITA' DI CONCORSO CON ALTRI ORGANI DI CONTROLLO E COLLABORAZIONI

Per esplicita disposizione di legge, l'Ispettorato centrale ed i Nuclei Antisofisticazione dell'Arma dei Carabinieri operano in concorso con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri (art.6, comma 7 legge 462/86).